



## Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)

GIUSEPPE SAREDO

Senatore del Regno

LA  
CONDIZIONE GIURIDICA

DEI SENATORI

NON CONVALIDATI



ALESSANDRO LEVI  
S. Angelo, Calle deg. ~~VEN. 111 0307~~  
VENEZIA

*Opus. 34*


REGIONALE  
VENETO  
Biblioteca

S.  
20


CITTÀ DI CASTELLO

TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAZI

1896



ALESSANDRO  
E. Angelo, Calle degli Avvocati, 20.  
VENEZIA



GIUSEPPE SAREDO

Senatore del Regno

---

LA  
CONDIZIONE GIURIDICA

DEI SENATORI

NON CONVALIDATI



CITTÀ DI CASTELLO

TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

—  
1896



*m. 2637*



inv. 7796

---

## I.

Sotto questo titolo un autorevole giureconsulto, che professa Diritto costituzionale nella R. Università di Palermo, V. E. Orlando, pubblicava nell'*Archivio di Diritto pubblico*, da lui diretto, un molto interessante studio (modestamente definito *Nota*); nel quale, con sagaci ragionamenti, esaminava la condizione in cui si trova chi, giusta lo Statuto, sia stato chiamato per Decreto Reale a far parte del Senato, qualora da questi sia ricsata la convalidazione della nomina; il valente professore arrivava alle seguenti conclusioni, e cioè:

1<sup>o</sup> Il voto del Senato che non convalida il Decreto Reale di nomina di un senatore, ha questo significato: " che *X* non ha le condizioni volute per essere senatore „;

2<sup>o</sup> Questo voto colpisce direttamente l'atto sovrano di nomina e ne annulla l'efficacia.<sup>1</sup>

Non seguirò l'egregio professore nella serie di ragionamenti per cui egli giunge a queste due conclusioni: dirò solo i motivi per i quali, se accetto in massima la prima, non posso però sottoscrivere alla seconda.

<sup>1</sup> *Archivio di Diritto pubblico*, V, 3.

## II.

Vediamo anzitutto lo Statuto.

L'art. 33 dispone che: " il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re... „ A questa disposizione fanno necessario complemento due altre dello Statuto medesimo.

Per l'art. 60, " ognuna delle due Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri. „

Finalmente, l'art. 67 stabilisce che:

" I ministri sono responsabili;

" Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro „.

Bisogna eliminare senz'altro ogni argomento di analogia fra le disposizioni statutarie che riguardano la nomina e la convalidazione dei senatori e quelle, statutarie e legislative, che reggono la elezione e la convalidazione dei deputati. Quando si ha un complesso di disposizioni che bastano di sè stesse a regolare la costituzione di un'Assemblea, non è savio precetto d'ermeneutica legale cercare argomenti nelle norme, siano pure affini od analoghe, dalle quali è governata la costituzione di un'altra e diversa Assemblea.

Noi abbiamo adunque, per risolvere la questione in esame: 1<sup>o</sup> Gli articoli citati 33, 60 e 67 dello Statuto;

2<sup>o</sup> Gli articoli 92-95 del regolamento del Senato, approvato nelle adunanze pubbliche delli 13, 14 e 17 aprile 1883, e nel Comitato segreto del 16 dello stesso mese.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Crediamo utile porre sott'occhio ai nostri lettori il testo delle disposizioni del regolamento del Senato circa la procedura da osservarsi per la verifica dei titoli dei senatori:

" Art. 92. I Decreti Reali di nomina di nuovi senatori sono dal presidente

E lo invocare l'autorità di questo regolamento è in armonia con le norme costitutive del nostro Diritto pubblico, perchè, giusta l'art. 61 dello Statuto, così il Senato come la Camera dei deputati determinano, per mezzo del loro regolamento interno, il modo secondo il quale hanno da esercitare le proprie attribuzioni. Sicchè questo regolamento ha pel Senato forza di legge, in quanto non contraddica allo Statuto o ad altra legge dello Stato.

trasmessi ad una Commissione permanente indicata all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 93. Quando nel Reale Decreto di nomina di un senatore non sia indicato a quale delle categorie descritte nell'art. 33 dello Statuto si intenda appartenere il nominato, l'ufficio di presidenza restituisce il decreto al ministro che lo ha controsegnato, acciocchè faccia ufficialmente conoscere il titolo sul quale la nomina è fondata.

Art. 94. La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel Regio Decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

La detta relazione, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere stampata, distribuita e posta all'ordine del giorno, come è prescritto per le relazioni degli Uffici centrali dall'art. 21 del Regolamento.

Il Senato, udite la lettura, delibera per alzata e seduta, a meno che sia domandato lo squittinio segreto.

Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in comitato segreto, e il Senato delibera a squittinio segreto.

Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il Presidente la enuncia nella prima seduta pubblica, in conformità dell'articolo seguente: qualora fosse contraria, la comunica al ministro da cui il decreto è controsegnato.

Art. 95. Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati, il Presidente dichiara convalidata la nomina ed ammesso il nuovo senatore a prestare giuramento.

Finchè però egli non abbia prestato il giuramento voluto dall'articolo 49 dello Statuto, il senatore eletto non è descritto nell'elenco dei senatori e non gode di alcuna delle prerogative annesse all'esercizio delle funzioni senatorie.

Quando il nuovo senatore, di cui sia già stata convalidata la nomina, si presenta per la prestazione del giuramento, è introdotto nell'aula da due senatori a ciò delegati di volta in volta dal Presidente.

Prestato il giuramento secondo la formola prescritta dall'art. 49 dello Statuto, il Presidente lo proclama senatore del Regno.

### III.

Intanto giova ritenere come assodato questo principio fondamentale: che, cioè, il Decreto Reale di nomina di un senatore non investe il nominato nè della qualità, nè, quindi, delle prerogative senatorie. Il Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* è l'atto sovrano pel quale un cittadino è designato dal Governo del Re al Senato, onde questi inizi il procedimento necessario a perfezionare nel nominato la qualità di senatore; essendo evidente che a costituire la nomina effettiva e perfetta di un senatore è necessario il concorso di due elementi:

1° Il Sovrano Decreto;

2° La convalidazione del Decr. per parte del Senato.

A questi due elementi se ne può aggiungere un terzo, che ne è il complemento; e cioè la prestazione del giuramento, che deve aver luogo onde il senatore ottenga di essere ammesso nell'esercizio delle funzioni senatorie (Statuto, art. 49; e Reg. senat. art. 95).

### IV.

Occorre adunque la convalidazione dei titoli: ma che significa "convalidazione?" Tutti i dizionari (e, primo fra tutti, quello della lingua del buon senso) c'insegnano che vuol dire rendere valido un atto, *roborare actum*; "convalido (spiega il Forcellini) *id est, validum reddo*". È adunque manifesto che un atto il quale, per produrre tutti i suoi effetti, ha mestieri di essere convalidato, è un atto che, sebbene compiuto nelle forme che sono prescritte per la sua intrinseca legalità, aspetta da altra autorità o per-

sona il complemento che lo deve rendere perfetto, che deve convalidarlo.

E così il Decreto Reale di nomina a senatore, considerato in sè stesso, è legale, se firmato dal Re e controfirmato dal ministro competente; il Governo del Re ha compiuto la parte che lo Statuto gli assegna nelle nomine dei senatori. Resta la seconda parte, che lo Statuto assegna al Senato, cioè l'esame e il giudizio dei titoli enunciati nel Decreto. Sono perciò due funzioni distinte, due competenze indipendenti l'una dall'altra.

Si può quindi verificare l'ipotesi di un Decreto Reale di nomina di un senatore che, trasmesso al Senato, sia dalla Presidenza mandato alla Giunta per la verifica dei titoli; e che questa, col tacito assenso del Senato, lo trattenga indefinitamente, senza essere mai eccitata a presentare la proposta di convalidazione al Senato; e poichè non vi sono disposizioni statutarie o legislative che fissino un termine, decorso il quale i Decreti Reali di nomina perdano efficacia e divengano caduchi, come non ce ne sono che impongano al Senato un termine per deliberare sulle proposte di convalidazione, nulla impedisce che la procedura tracciata dagli articoli 92 e seguenti del regolamento senatorio venga iniziata dopo la chiusura della Sessione, e anche della Legislatura, nel corso della quale il Decreto venne emanato.

Su questi punti, io penso, non può esservi dissentimento. La controversia esiste sul quesito sopra formulato (II); o cioè: se il voto col quale si nega la convalidazione dei titoli del nuovo senatore lasci sussistere il Decreto Reale di nomina, o se invece, come sostiene il valente professore sopra citato, il Decreto Reale resti colpito di inefficacia.

Ora, io ritengo che la negata convalidazione lascia in-

tegro il vigore del Decreto Reale di nomina. Ed ecco le mie ragioni.

## V.

Ho detto più sopra che accetto in massima la prima delle due conclusioni alle quali è giunto il prof. Orlando: che, cioè, il voto del Senato che non convalida l'atto di nomina di un senatore vuol dire: "Consta che  $X$  non ha le condizioni, i titoli voluti per essere senatore „. Ma questa conclusione io l'accetto nel suo vero e razionale significato, che è sostanzialmente espresso nella formola seguente: "Consta che, allo stato degli atti,  $X$  non ha le condizioni, ecc. „: E forse si direbbe meglio (data l'indole naturalmente temperata e prudente delle deliberazioni del Senato), significando il voto senatorio con questa formola negativa, che esprime esattamente il *no* non motivato: "Non consta che  $X$ , allo stato degli atti, abbia le condizioni e i titoli richiesti per essere senatore „.

Vediamo ora le conseguenze giuridiche di questo voto.

## VI.

È da mettere intanto fuori di controversia il diritto del Senato di concedere o negare la convalidazione. Dico questo, poichè è stato sostenuto da non pochi che la competenza del Senato è limitata a verificare materialmente il possesso dei titoli del neo senatore; e che ove questi si riscontrino regolari, il Senato non ha altro ufficio che quello di votare l'ammissione. Chi professa questa dottrina deve andare sino in fondo; e dire che la verifica materiale dei titoli deve considerarsi come un semplice atto di cancella-

ria, che lo si potrebbe rimettere all' Ufficio di segreteria del Senato, e che, a rigore, non dovrebbe occorrere neppure il voto dell'Assemblea.

Nè si dica che a questa conseguenza non s'intende arrivare: è inevitabile. Data la massima che la competenza del Senato sia limitata alla semplice verifica dei titoli, a che una votazione in piena Assemblea? Se il suo voto è già coartato *a priori*, è inutile domandarglielo.

Ma questa conseguenza ripugna: tutti sentiamo che è apertamente contraria alla lettera e allo spirito dell'art. 60 dello Statuto.

Infatti il diritto di voto importa necessariamente il diritto del *sì* come del *no*: e quando si chiamano i senatori a votare, deve intendersi che ciascuno di essi, interrogata sovraneamente la sua coscienza, ha la facoltà così di concedere come di negare il proprio suffragio. Se, adunque, si vuole ridurre il voto sulla convalidazione ad una semplice formalità, bisogna, prima di ogni cosa, considerare come soppresso l'art. 60 dello Statuto, che dà al Senato, come alla Camera, esclusiva e incensurabile competenza per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

## VII.

A coloro i quali ritengono che la competenza del Senato si limiti a verificare materialmente se il senatore nominato entri o no in una delle categorie determinate dall'art. 33 dello Statuto, e che, compiuta questa verifica di fatto, e accertato che il Decreto Reale di nomina ha effettivo fondamento in una data categoria, il Senato debba senz'altro convalidare, a costoro io sottopongo questo semplice quesito:

L'art. 33 dello Statuto non pone fra i requisiti della nomina a Senatore la cittadinanza, non il godimento e l'esercizio dei diritti civili e politici: ciò posto, se (per ipotesi) cada la nomina sopra un individuo che entri in una delle 21 categorie dell'art. 33 dello Statuto, dovrà il Senato puramente e semplicemente convalidarlo, se anche gli consti che il nominato è uno straniero, che è interdetto per infermità di mente, che ha subito una condanna penale portante interdizione dai pubblici uffici? E se la condanna fosse anche stata pronunciata da tribunali stranieri, ma fosse di quelle che portano limitazione di capacità civile, il Senato dovrà ammetterlo senza esame?...<sup>1</sup>

Credo che basti accennare la questione, e che sia superfluo rispondere. Ricorderò solamente la regola fondamentale del nostro diritto pubblico; ed è che le istituzioni costituzionali del Regno non consistono tutte nello Statuto; ma che concorrono a formarle le leggi, i plebisciti, la giurisprudenza del Parlamento, quella delle Corti Supreme, della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, gli usi, le consuetudini, i quali tutti ci danno ciò che si chiama "la costituzione dello Stato".<sup>1</sup>

### VIII.

Ma lasciando da parte una questione oggimai risolta dalla giurisprudenza del Senato e da quella della Camera, per la quale abbiamo un vero *jus receptum*, importa vedere quale sia il significato del voto col quale il Senato non convalida i titoli dichiarati nell'atto sovrano di nomina di un senatore. Ora, questo significato dobbiamo sempre ed

<sup>1</sup> *Constitutio est in lege, more, iudicato, pacto* (QUINTILIANO, *Instit. Orat.*, VII, 4, 6).

esclusivamente richiederlo al testo del più volte citato art. 60 dello Statuto: “ Il Senato *giudica della validità* dei titoli „. Si badi bene! Lo Statuto non parla di un voto sulla “ regolarità „, nè sulla “ autenticità „ dei titoli; dice che il Senato “ *giudica della loro validità* „. Sono essi validi o no? Il Senato, dopo averne presa notizia, o votando per alzata e seduta, o chiamato all'urna per giudicare, decide con un monosillabo, espresso o tacito, *sì* o *no*: se la maggioranza decide *sì*, il senatore è ammesso nell'Aula, presta il giuramento prescritto dallo Statuto, e il presidente lo immette nell'esercizio delle funzioni e delle prerogative di senatore: se il Senato decide *no*, il voto significa che, ponderati i titoli, il Senato non li ha giudicati validi; nulla di più, nulla di meno.

## IX.

Qui importa fermarsi un momento.

Poichè il Senato non motiva il suo suffragio, sia che voti per alzata e seduta, o voti a scrutinio segreto, ne consegue che la sua deliberazione non può dar luogo a giudizi o ad apprezzamenti. Il *no* può significare, nell'animo dei diversi votanti, o che i titoli prodotti sono giudicati insufficienti, o che sono ritenuti assolutamente sprovvisti di efficacia secondo la lettera e lo spirito dello Statuto: ma in ciascuna di queste ipotesi il voto senatorio vuol dire: — esaminati questi titoli, non li giudico validi.

Però, siccome il voto non è una sentenza irrevocabile di magistrato che, una volta pronunziata, esaurisce la competenza di chi l'ha emessa, bensì la deliberazione di un'assemblea politica permanente e sovrana, ne segue che al voto dato oggi può succederne domani un altro che sia diverso dal primo. Ho detto “ un'assemblea permanente e sovrana „,

perchè, come assemblea permanente, si presume sempre nel possesso non interrotto e non mai esaurito della sua competenza, nel senso che il Senato, non essendo soggetto a rinnovazioni periodiche, i suoi membri sono sempre investiti delle loro funzioni, anche quando non le esercitano, anche quando la sessione è chiusa, quando è chiusa la legislatura, quando è sciolta la Camera dei deputati: — è assemblea sovrana, perchè, in tutto ciò che è nei limiti della sua competenza, le sue deliberazioni sono incensurabili, e quando non si tratta di deliberazioni per loro natura irrevocabili e definitive, ogni sua deliberazione egli può mantenerla, modificarla, revocarla; non ha da renderne conto a nessuno, nessuno le può annullare o revocare.

#### X.

Applichiamo questi principî alla quistione in esame.

Il Senato non ha convalidato una nomina di senatore: locchè vuol dire che egli ha giudicato che i titoli enunciati nel Decreto Reale, a sensi dell'art. 33 dello Statuto, non erano validi; che, cioè, il Governo del Re, nel ritenerli tali, è caduto in errore.

Quale l'effetto di queste deliberazioni del Senato sul Decreto Reale?

#### XI.

Si è detto a principio che a costituire la nomina perfetta di un senatore occorrono due elementi; e cioè l'iniziativa di un Decreto Reale; la successiva deliberazione del Senato che convalida il Decreto. Si tratta quindi, come dicemmo, di due atti distinti, sebbene necessariamente legati, ma ciascuno dei quali ha esistenza giuridica propria; esi-

stenza che persiste e si mantiene finchè l'atto non venga rispettivamente revocato da chi lo ha compiuto. Nè un Decreto Reale può annullare una deliberazione del Senato, nè una deliberazione del Senato può revocare un Decreto Reale; soltanto un Decreto Reale può revocare un Decreto Reale; soltanto una deliberazione del Senato può revocare una deliberazione del Senato. Sono verità così elementari che non richiedono dimostrazione.

Ne segue che la deliberazione senatoria con cui vennero giudicati non validi i titoli pei quali il Decreto Reale ha chiamato un cittadino a sedere in Senato, lascia sussistere in tutta la sua integrità il Decreto medesimo; e questo, finchè non sia annullato nelle forme statutarie da un altro Decreto emesso dalla stessa autorità cui è dovuto il primo, continua a far parte degli atti del Governo fra i quali è stato compreso e pubblicato.

Il cittadino cui il Decreto si riferisce e i cui titoli non furono giudicati validi dal Senato, si trova quindi nella condizione precisa nella quale il Decreto Reale lo ha collocato prima del voto senatorio: quello, cioè, di senatore nominato per Reale Decreto, non convalidato dal Senato.

## XII.

Si è invocata una pretesa analogia fra le nomine dei senatori e le elezioni dei deputati; si è detto: quando la Camera dichiara non valida l'elezione di un deputato, essa annulla la proclamazione che ne ha fatta l'assemblea dei presidenti delle sezioni elettorali, e il presidente della Camera dichiara vacante il rispettivo collegio, che deve procedere alla nomina di un nuovo deputato; quando perciò il Senato non convalida un Decreto Reale di nomina di un

senatore, esso annulla il Decreto stesso, il quale corrisponde alla proclamazione del deputato che fa l'assemblea dei presidenti.

Ma è facile vedere che questa analogia non regge; basta infatti considerare:

1° Che l'assemblea dei presidenti delle sezioni elettorali, appena compiuta la proclamazione del candidato eletto, cessa *ipso jure* di esistere; tutto il procedimento ulteriore passa alla Camera dei deputati; basta infatti leggere gli articoli 78, 79 e 80 della legge elettorale politica (testo unico) 28 marzo 1895, n. 83.

Quando perciò la Camera delibera di non convalidare una elezione, annulla essa stessa la proclamazione dell'assemblea dei presidenti; e poichè questa non esiste più, il presidente della Camera partecipa la deliberazione al Governo del Re, perchè proceda alla riconvocazione del collegio, e, al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello nel cui distretto è seguita l'elezione annullata, perchè la trasmetta al pretore, presso il quale sono depositate le schede, a norma dell'articolo 71 della legge; e questi, assistito da due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento designati dal Sindaco, fa ardere le schede.

Dell'assemblea dei presidenti delle sezioni non si parla più: è irrevocabilmente scomparsa.

Ma chi ha emesso il Decreto sovrano di nomina di un senatore esiste sempre: la sua esistenza è permanente, perpetua: *Rex non moritur*; conserva sempre le sue funzioni: ogni suo atto ha vita e forza finchè non sia da lui revocato nel modo stesso con cui lo ha compiuto; e nessuna autorità dello Stato può sostituirsi a lui, e revocare in sua vece il suo Decreto.

Ciò posto, dove si trova, su che si fonda la pretesa ana-

logia fra l'atto di proclamazione di un deputato e il Decreto Reale di nomina di un senatore?

2ª Ma v'è un'altra considerazione. Le assemblee dei presidenti delle sezioni elettorali hanno un compito determinato; esse sono (ci si passi la parola) come notari che verificano, attestano, dichiarano il risultato delle operazioni elettorali. È loro espressamente vietato di variare il risultato dei verbali delle sezioni (legge cit., art. 73); essi devono proclamare eletto quel dato candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Il decreto reale invece è emesso con piena e assoluta libertà dal Sovrano, sotto la responsabilità del ministro che lo controfirma. E la nomina cade, non sopra un individuo designato da suffragi o da proposte di elettori o di collegi, ma sopra quello che sia stato scelto dal Governo del Re; e il Decreto Reale crea al nominato una condizione giuridica per sè stante, anche se non sia seguita dalla convalidazione senatoria.

3ª Giova finalmente considerare che la legge fissa il numero dei deputati, non quello dei senatori; e che la durata del mandato legislativo dei deputati è limitata, ma che è invece vitalizio il mandato dei senatori; dal che consegue anzitutto, che, mentre non convalidata l'elezione di un deputato, deve procedersi in un termine perentorio alla sua surrogazione, invece, se non sia convalidata la nomina di un senatore, non è punto necessario pensare alla sua surrogazione. Altra conseguenza è che, per la rifiutata convalidazione, il deputato perde *ipso facto* la sua qualità ad ogni effetto di legge, poichè il collegio dev'essere dichiarato vacante e provvedersi per altre elezioni; altrimenti una parte del paese rimarrebbe senza rappresentante; mentre, per la negata convalidazione di un senatore, nessuna va-

ALESSANDRO LEVI

S. Angelo, Calle degli Avvocati 380.

VENEZIA

---

canza ha luogo in Senato, o in un collegio; e il senatore non convalidato, per effetto del Decreto Reale che gli ha conferito una carica di indole vitalizia, conserva la qualità sua finchè il Decreto Reale non sia revocato.

### XIII.

Accertato così che questo Decreto non è annullato dal voto del Senato che ha giudicati non validi i titoli del cittadino nominato senatore, si arriva direttamente alle conseguenze sopra accennate, e cioè:

Che il Decreto Reale sopravvive alla chiusura delle Sessioni e al rinnovamento delle Legislature; locchè è evidente, posto che non si tratta di un atto parlamentare, sebbene di un atto del potere esecutivo;

Che il Senato può sempre riprenderlo in esame, sia di propria iniziativa, sia per invito del Governo del Re, onde procedere a un nuovo esame del Decreto Reale e dei titoli che siano stati nuovamente presentati in appoggio della nomina decretata; e, ove ritenga che la condizione delle cose è mutata, che sono cessati i motivi di fatto o di diritto per i quali nella sua precedente deliberazione ha dovuto giudicare non validi i titoli prodotti, nessuna disposizione di Statuto, di legge o di regolamento gli impedisce di procedere a una nuova deliberazione e di convalidare il Decreto al quale la prima volta aveva giudicato di non potere accordare il perfezionamento del suo suffragio;

Che il Decreto Reale continua a sussistere anche per tutta la vita del nominato, qualora non sia revocato con altro Decreto Reale.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> È noto che questa conclusione ha già avuta una sanzione ufficiale: poichè con Regio Decreto 24 dicembre 1893 fu revocato il Regio Decreto del 21

XIV.

Questo studio sarebbe incompleto se non si esaminasse una quistione già sollevata in questi ultimi tempi: — quale sia, in faccia alla Camera dei deputati, la condizione giuridica del senatore del quale non siano stati convalidati i titoli. — Per risolvere la questione dobbiamo esaminare tre distinte situazioni di fatto, e cioè:

1° La situazione di un deputato che, con R. Decreto, sia stato nominato senatore, prima che la sua nomina sia convalidata;

2° La situazione in cui si trova un deputato che, nominato senatore, non ha presentata la sua dimissione da membro della Camera dopo che il Senato abbia dichiarato non validi i titoli enunciati nel suo decreto di nomina;

3° La situazione di un deputato eletto dopo che i titoli della sua nomina siano stati dichiarati non validi dal Senato.

Accade spesso che la nomina dei senatori venga fatta durante una sessione o fra una sessione e l'altra; quando, cioè, la legislatura è tuttora in corso; e che il nominato sia un deputato: sorge naturalmente il quesito: — per effetto del Reale Decreto decade egli *ipso jure* dalla qualità di deputato?

Per la soluzione affermativa si invoca l'art. 64 dello Statuto, secondo il quale "nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato"; or bene (si dice) il Decreto Reale di nomina a senatore sottrae per virtù propria dalla Ca-

novembre 1892 che aveva nominato un senatore contro il quale era stato promosso procedimento penale. Il decreto di revoca venne comunicato dal presidente al Senato, nella tornata del 20 febbraio 1894; non diede luogo ad alcuna osservazione.

mera il deputato, il quale rimane bensì in attesa della convalidazione, ma non può più esercitare una funzione per la quale ha perduto la qualità; il suo collegio dev'essere dichiarato vacante, senza attendere la convalidazione del Decreto Reale.

Dopo quanto ho detto più sopra, è evidente che questa teorica non risponde alle disposizioni dello Statuto. Visto che il Reale Decreto non basta a far entrare il nominato in Senato, ne segue che non lo può fare uscire dalla Camera. Egli non è ancora " senatore „ nel senso giuridico e costituzionale della parola: quindi conserva la qualità della quale era in possesso; e sarebbe violazione flagrante dello Statuto e della legge elettorale politica dichiarare vacante il suo collegio. Sarà dovere di convenienza per lui il non più partecipare ai lavori della Camera; ma se non siede e non vota, conserva però l'ufficio che non ha cessato di competergli. Finchè non sia " senatore „ ad ogni effetto di legge, egli continua ad essere " deputato „, perchè non incorso ancora nella decadenza per l'incompatibilità stabilita dal citato art. 64 dello Statuto; questa incompatibilità si verificherà di pieno diritto colla convalidazione del Decreto Reale.<sup>1</sup>

La seconda ipotesi è quella di un deputato che, nel corso della legislatura, sia stato nominato senatore, e non abbia presentata la sua dimissione da membro della Camera; se il Senato dichiara non validi i suoi titoli, quale è la sua condizione giuridica?

<sup>1</sup> In questo senso si è più volte pronunciata la Camera, convalidando, in seguito a discussione, la nomina di diversi deputati, sebbene risultasse che questi erano stati nominati senatori (MANCINI e GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento italiano*, 86); è vero che più tardi essa ha cambiato giurisprudenza; ma non in meglio, come ottimamente dimostrano gli autorevoli e diligenti espositori delle consuetudini e degli usi del Parlamento italiano.

Sciolta la prima questione, è sciolta la seconda; nel modo stesso che nell'intervallo che passa fra la nomina a senatore e la convalidazione, il deputato resta nel possesso della sua qualità; e posto che il Decreto Reale di nomina non produce per sè stesso *ipso jure* la decadenza dall'ufficio di deputato, per gli stessi motivi il senatore non convalidato conserva il suo mandato di deputato; la sua nomina a senatore essendo rimasta inefficace, si presume che egli non abbia mai lasciato la Camera.

Identica, e sempre per gli stessi motivi, è la soluzione da darsi alla terza questione: quella cioè, della condizione giuridica del senatore non convalidato che sia eletto deputato. Poichè il Decreto Reale non lo ha investito della qualità di senatore, poichè non lo ha privato della eleggibilità a deputato, è chiaro che può essere eletto deputato, e che può entrare nella Camera come ogni altro cittadino che abbia i requisiti di legge.

È noto che la Camera ha già dato a questa questione una soluzione che, sebbene non discussa, risponde troppo bene ai principi generali del nostro diritto pubblico e alle disposizioni statutarie perchè possa dar luogo a controversie. Insomma, l'incompatibilità dichiarata dallo Statuto fra la carica di deputato e quella di senatore non si verificherebbe che nell'ipotesi di uno stesso individuo il quale fosse stato convalidato e come senatore e come deputato, e nel quale fossero pienamente perfezionate le due funzioni. Questa, e non altra, sarebbe la incompatibilità effettiva che lo Statuto ha dichiarata.

## XV.

Concludo e riassumo:


1° La deliberazione del Senato con la quale giudica

non validi i titoli indicati nel Decreto Reale di nomina di un senatore non ha alcuna efficacia sulla esistenza e sulla legalità del Decreto medesimo;

2° Questo Decreto continua ad esistere finchè non sia revocato con altro Decreto;

3° Il Senato ha sempre il diritto, o per iniziativa propria o per invito del Governo del Re, di riprenderlo in esame, di procedere a nuova verifica de' titoli per i quali il Decreto stesso ha nominato il senatore; e, con nuova deliberazione, confermarla, ove ritenga sussistere tuttora le condizioni che hanno determinato il precedente suo voto; o rivocarla, quando meglio informato, riconosca validi quei titoli che prima aveva giudicati insufficienti: in quest'ultimo caso il Decreto Reale riceve il perfezionamento prescritto dall'art. 60 dello Statuto.









CONV

M

Da

F  
3